



REGIONE EMILIA ROMAGNA  
PROVINCIA DI FERRARA

COMUNE DI  
**COMACCHIO**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
DISCIPLINA IN DEROGA DELLE  
ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE**

Rev. 3.0 del 14/10/2022



## Sommario

---

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>5</b>
Art.1 — OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO .....	5
Art. 2 — DEFINIZIONI.....	5
<b>TITOLO II — DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE.....</b>	<b>6</b>
<b>CAPO 1 – CANTIERI.....</b>	<b>6</b>
Art. 3 — CRITERI GENERALI PER L'USO DI MACCHINE E ATTREZZATURE .....	6
Art. 4 — LIMITI DI ORARIO E DI RUMORE PER LE ATTIVITA' DI CANTIERE (DGR 1197/2020) .....	6
Art. 5 — ATTIVITA' DI CANTIERE CHE RISPETTANO I LIMITI DI DURATA, DI ORARIO E DI RUMORE .....	7
Art. 6 — ATTIVITA' DI CANTIERE CHE NON RISPETTANO I LIMITI DI DURATA E/O DI RUMORE E/O DI ORARIO; PROROGA E POSTICIPO DI INIZIO LAVORI.....	7
Art. 7 — CASI PARTICOLARI.....	8
<b>CAPO 2 — ATTIVITA' AGRICOLE .....</b>	<b>9</b>
Art. 8 — CRITERI E LIMITI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE .....	9
Art. 9 — MOTORI, MACCHINE E MEZZI AGRICOLI UTILIZZATI IN POSTAZIONE FISSA .....	10
<b>CAPO 3 — MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO .....</b>	<b>10</b>
Art. 10 — DEFINIZIONE .....	10
Art. 11 — CRITERI E LIMITI.....	10
<b>CAPO 4 - PARTICOLARI SORGENTI SONORE ED ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO .....</b>	<b>12</b>
Art. 12 — MACCHINE DA GIARDINO .....	12
Art. 13 – PUBBLICITÀ SONORA.....	12
Art. 14 - DISSUASORI SONORI ANTI-VOLATILI .....	12
Art. 15 - DISPOSITIVI AD ONDE D'URTO PER LA DIFESA ANTIGRANDINE.....	12
Art. 16 – RAZZI E FUOCHI D'ARTIFICIO.....	13
Art. 17 – GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E DELLA PULIZIA DELLE STRADE .....	13
Art. 18 - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO .....	13
<b>TITOLO III - GRANDI OPERE.....</b>	<b>14</b>
Art. 19 — DEFINIZIONE E AUTORIZZAZIONE.....	14
<b>TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>15</b>
Art. 20 — CRITERI DI MISURAZIONE, CONTROLLO E VIGILANZA.....	15
Art. 21 — SANZIONI .....	15
Art. 22 — ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI .....	15



## ALLEGATI

ALLEGATO 1 - Tabelle relative alle manifestazioni a carattere temporaneo

ALLEGATO 2 - Cantieri **che rispettano** durata temporale, orari e valori limite di cui alla DGR 1197/2020

ALLEGATO 3 - Cantieri **che non rispettano** durata temporale e/o orari e/o valori limite di cui alla DGR 1197/2020

ALLEGATO 4 - Cantieri per la manutenzione di strade o di sottoservizi **che non rispettano** durata temporale e/o orari e/o valori limite di cui alla DGR 1197/2020

ALLEGATO 5 - Manifestazioni e Spettacoli a carattere temporaneo **che rispettano** orari e valori limite definiti nel presente regolamento

ALLEGATO 6 - Manifestazioni e Spettacoli a carattere temporaneo **che non rispettano** orari e/o valori limite definiti nel presente regolamento



## COMUNE DI COMACCHIO

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA IN DEROGA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE**

Legge 26/10/1995, n° 447

Legge Regionale 9/5/2001, n° 15

DGR 21/09/2020, n° 1197

#### Revisioni

Rif.	Data	Descrizione revisione
Rev. 0	18/12/2015	Prima stesura
Rev. 1.0	07/03/2016	Aggiornamento con modifiche concordate con Settore IV
Rev. 1.1	05/07/2016	Aggiornamento della tabella 1 e inserimento del presente cartiglio
Rev 1.2	10/10/2016	Aggiornamento a seguito dell'incontro con i Tecnici Competenti in Acustica avvenuto in data 14/09/2016
Rev 1.3	2/11/2017	Aggiornamento con modifiche conseguenti al recepimento delle osservazioni pervenute dopo l'adozione del PZA
Rev 2.0	24/09/2019	Aggiornamento con modifiche conseguenti al recepimento della DGR 554/2019
Rev 3.0	14/10/2022	Aggiornamento con modifiche conseguenti al recepimento della DGR 1197/2020

**Comacchio, 14 ottobre 2022**



## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

---

### **Art.1 — OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. h), della legge n. 447/1995, e s.m.i., e secondo gli indirizzi della Delibera di G.R. 21/09/2020, n. 1197 dell'Emilia-Romagna, i presupposti per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o comportino operazioni rumorose. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le fattispecie previste dall'art. 659 del Codice Penale.

### **Art. 2 — DEFINIZIONI**

1. Per attività rumorose temporanee si intendono quelle attività che si esauriscono in un arco di tempo limitato a non più di 180 giorni e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito.
2. La Zonizzazione Acustica Comunale è lo strumento che suddivide in zone omogenee il territorio Comunale ed attribuisce a ciascuna di esse i valori limite di emissione, immissione e di qualità secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997. Ai fini del presente Regolamento valgono altresì le definizioni indicate all'art. 2 della L. n. 447/1995.
3. Per le ulteriori definizioni si demanda integralmente alla DGR di cui sopra.



## **TITOLO II — DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE**

---

### **CAPO 1 – CANTIERI**

#### **Art. 3 — CRITERI GENERALI PER L'USO DI MACCHINE E ATTREZZATURE**

1. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana; all'interno dei cantieri dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.
2. In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g), della L. n. 447/1995, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

#### **Art. 4 — LIMITI DI ORARIO E DI RUMORE PER LE ATTIVITA' DI CANTIERE (DGR 1197/2020)**

1. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00; l'esecuzione di lavori disturbanti (a titolo esemplificativo: escavazioni e demolizioni), l'impiego di macchine operatrici (art. 58 del Codice della Strada), di mezzi d'opera (art. 54, comma 1, lettera n del Codice della Strada) e l'impiego di macchinari e attrezzature rumorosi (a titolo esemplificativo: martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari e gru) sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
2. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi, nei cantieri operanti all'aperto, non dovrà mai essere superato il valore limite  $L_{Aeq} = 70 \text{ dB(A)}$ , riferito ad un tempo di misura  $T_M \geq 10$  minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
3. Ai cantieri operanti all'interno degli edifici si applica il limite di cui al comma 2, verso gli edifici circostanti, mentre si applica il limite  $L_{Aeq} = 65 \text{ dB(A)}$  con  $T_M$  (tempo di misura)  $\geq 10$  minuti misurato a finestre chiuse nell'ambiente disturbato dell'edificio stesso. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
  - a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature e macchine operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
  - b) in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.



4. Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza.
5. È vietato iniziare le attività di cantiere che comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta ai seguenti articoli 5, 6 e 7 e, nei casi interessati, senza averne ottenuto l'autorizzazione.
6. Durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica, con tempo di misura  $T_M \geq 10$  minuti, in facciata ai ricettori, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

**Art. 5 — ATTIVITA' DI CANTIERE CHE RISPETTANO I LIMITI DI DURATA, DI ORARIO E DI RUMORE**

1. Nelle attività di cantiere, il rispetto dei limiti di durata, di orario e di rumore indicati ai precedenti artt. 2 e 4 è oggetto di apposita comunicazione (vedi allegato 2 al presente regolamento) da presentare allo Sportello Unico competente almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro tale termine dalla presentazione non vengono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego. Copia della comunicazione o un suo estratto recante almeno la tipologia dei lavori, la durata del cantiere, gli orari e i limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.
2. Le attività di cantiere che rispettano i limiti di durata e di orario definiti dal presente regolamento ed anche i limiti di emissione sonora definiti dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale sono esentate dall'obbligo di presentazione della documentazione di cui al precedente comma 1.
3. Resta salvo il potere del Comune di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione.

**Art. 6 — ATTIVITA' DI CANTIERE CHE NON RISPETTANO I LIMITI DI DURATA E/O DI RUMORE E/O DI ORARIO; PROROGA E POSTICIPO DI INIZIO LAVORI**

1. Per le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, superino i limiti di durata e/o rumore e/o di orario di cui ai precedenti artt. 2 e 4, il proprietario o comunque l'avente titolo, deve presentare specifica richiesta di autorizzazione (vedi allegato 3 al presente regolamento) allo Sportello Unico competente almeno 45 giorni prima dell'inizio dei lavori. Tale richiesta deve essere corredata della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga viene rilasciata, acquisito eventualmente il parere di Arpa, entro 30 giorni dalla richiesta. Copia dell'autorizzazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno la tipologia



- dei lavori, la durata del cantiere, gli orari e i limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.
2. Nel caso in cui l'attività di cantiere che comporti il superamento dei limiti non termini entro il periodo autorizzato, il proprietario o l'avente titolo deve richiedere all'Amministrazione Comunale una proroga della data precedentemente autorizzata, almeno 15 giorni prima della sua scadenza.
  3. Qualora l'attività di cantiere inizi successivamente al periodo autorizzato, il proprietario o l'avente titolo deve trasmettere all'Amministrazione Comunale una comunicazione di posticipo di inizio lavori con l'indicazione delle date di inizio e fine lavori e con la motivazione del posticipo. Il nuovo periodo comunicato non dovrà superare il numero di giorni precedentemente concessi con l'autorizzazione originaria. La comunicazione dovrà essere presentata preventivamente e comunque non oltre il decimo giorno dalla data di inizio lavori autorizzata in precedenza.
  4. Resta salvo il potere del Comune di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità dell'autorizzazione. Il Comune può richiedere, anche in funzione della durata dell'autorizzazione, un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

#### **Art. 7 — CASI PARTICOLARI**

1. Ai cantieri edili o stradali e assimilabili **per il ripristino urgente** dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (quali ad esempio, linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, lavori di manutenzione e ripristino delle linee ferroviarie), ovvero **in situazioni di pericolo** per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento.
2. I cantieri diversi da quelli indicati al precedente comma 1 e posti in confine ad aree particolarmente protette quanto ai livelli di rumore, quali aree ospedaliere, aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, aree scolastiche, dovranno essere oggetto di preventiva presentazione di documentazione previsionale di impatto acustico, indipendentemente dai livelli acustici generati dall'attività di cantiere; a tali cantieri potranno essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi. Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica. La documentazione di impatto acustico dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione di cui ai precedenti articoli 5 e 6.
3. In caso di **lavori programmati** di manutenzione delle strade e/o di realizzazione e manutenzione dei sottoservizi (reti idriche, reti gas, reti fognarie, reti elettriche, reti telefoniche, ecc.) di durata del singolo cantiere non superiore a 7 giorni lavorativi, le imprese possono presentare, con le modalità di cui all'allegato 4 del presente regolamento, allo Sportello Unico e ad ARPAE per conoscenza, almeno 60 giorni prima dell'inizio delle attività, una comunicazione, finalizzata ad un'autorizzazione in deroga di carattere generale, per



tipologia di cantiere, di validità annuale ovvero per tutta la durata dell'appalto, qualora superiore, allegando la documentazione in esso prevista, redatta da un Tecnico competente in acustica. I lavori si intendono autorizzati se entro 45 giorni dalla comunicazione non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare settimanalmente, e comunque con almeno tre giorni di anticipo, al Comune e ad ARPAE, l'elenco dei cantieri previsti, evidenziando, se presenti, le lavorazioni svolte in prossimità di ricettori sensibili.

Qualora, sulla base dei risultati della suddetta valutazione e della configurazione dei singoli siti di svolgimento delle attività (in particolare la distanza dei ricettori dalle lavorazioni), sia stimato un livello sonoro in facciata del ricettore più esposto superiore a 80 dB(A) per un tempo maggiore o uguale a 10 minuti, il titolare dell'autorizzazione deve provvedere a trasmettere allo Sportello Unico e ad ARPAE, per conoscenza, almeno 15 giorni prima dell'avvio delle attività, una comunicazione integrativa, redatta da un Tecnico competente in acustica, in cui vengono indicati la collocazione dello specifico cantiere, i livelli sonori attesi al/ai ricettori più esposti, la durata temporale dei medesimi e tutte le misure ulteriori previste per contenere l'impatto acustico. L'attività può svolgersi se entro 10 giorni dalla comunicazione integrativa non intervengono richieste di ulteriori integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione.

Il Comune può richiedere, anche in funzione della durata dell'autorizzazione, un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

Copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia dei lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.

## **CAPO 2 — ATTIVITA' AGRICOLE**

### **Art. 8 — CRITERI E LIMITI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE**

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della L.R. n. 15/2001, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.
2. Per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo, occorre che siano compresenti tutti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.
3. Sono esclusi dal presente articolo i motori a scoppio e i mezzi agricoli utilizzati in postazione fissa, seppur svolte temporaneamente e per esigenze stagionali (irrigazione, essiccazione cereali, ecc.), anche se esercite con macchinari mobili. Ad esse si applicano i limiti assoluti e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. Per queste attività è possibile presentare allo



Sportello Unico apposita istanza di deroga ai limiti acustici, secondo quanto regolamentato dal seguente art. 9.

#### **Art. 9 — MOTORI, MACCHINE E MEZZI AGRICOLI UTILIZZATI IN POSTAZIONE FISSA**

1. L'impiego di motori e macchine (fissi o carrellati) e di mezzi per attività agricole utilizzati in postazione fissa è consentito:
  - a) sempre, qualora sia assicurato il rispetto dei limiti assoluti e differenziali;
  - b) in caso di richiesta di deroga al superamento dei limiti assoluti e/o differenziali; in caso di installazione di macchine/impianti a distanza inferiore a 200 metri da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), l'eventuale deroga è concedibile anche attraverso la definizione di modalità e tempi di utilizzo (orari e numero massimo di giorni in una stagione), sulla base delle specifiche caratteristiche dell'attività in oggetto e del sito in cui si svolge; in caso di installazione delle suddette macchine a distanza inferiore a 50 metri da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), l'istanza deve essere corredata da valutazione dell'impatto acustico prodotto e l'eventuale deroga è comunque limitata al periodo di riferimento diurno.

### **CAPO 3 — MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO**

#### **Art. 10 — DEFINIZIONE**

1. Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive o le manifestazioni a qualunque altro titolo, ivi comprese quelle a supporto di altre attività (pubblici esercizi) con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonora, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito; la natura di tali manifestazioni è compiutamente descritta nelle tabelle allegate al presente Regolamento.

#### **Art. 11 — CRITERI E LIMITI**

1. Le manifestazioni **temporanee in sito dedicato** ubicate nelle aree individuate dal Comune di Comacchio, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. n. 447/1995 devono, di norma, rispettare i limiti indicati nella tabella A1 riportata nell'allegato 1.
2. Le manifestazioni **temporanee in sito occasionale** devono rispettare i limiti indicati nelle Tabelle B e C riportate nell'allegato 1.
3. In tutte le manifestazioni, ai fini della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 102 dB(A) riferito al livello sonoro LASmax (livello massimo misurato secondo la curva di ponderazione A e rilevato con costante di tempo Slow), nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico, come previsto dalla normativa nazionale (vedi DPCM 215/99). Al



di fuori degli orari indicati nelle Tabelle A1 e B devono comunque essere rispettati i limiti acustici di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.

4. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni che rispettano i limiti riportati nelle tabelle A1, B e C, necessitano di autorizzazione da inoltrare allo Sportello Unico almeno 30 giorni prima della data di inizio. La domanda (vedi allegato 5 al presente regolamento), che può essere presentata anche per più date relative a manifestazioni effettuate nel medesimo luogo deve essere sempre corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione è da intendersi tacitamente rilasciata se non vengono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.
5. Le manifestazioni di un singolo richiedente che si susseguono in uno specifico sito con le stesse caratteristiche, possono essere comunicate cumulativamente, in relazione al numero di eventi programmati per l'anno di riferimento. In tal caso valgono gli obblighi, eventuali, di cui al precedente punto.
6. Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle tabelle allegate, possono richiedere allo Sportello Unico l'autorizzazione in deroga almeno 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 6. La domanda, che può essere presentata anche per più date relative a manifestazioni effettuate nel medesimo luogo, ma con un massimo di 3 date, deve essere sempre corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga viene rilasciata (o negata) entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza regolare e completa, acquisito eventualmente il parere tecnico di ARPAE.
7. Nei siti occasionali deve essere esposta con evidenza, ai fini dell'informazione al pubblico, copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno la tipologia della manifestazione, la durata, gli orari e i limiti di rumore.
8. Le manifestazioni i cui effetti acustici possono prevedibilmente ripercuotersi sui ricettori sensibili devono essere autorizzate in maniera espressa. Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.
9. È vietato iniziare le attività che comportano l'utilizzo di sorgenti sonore o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.
10. Il numero complessivo di giornate relative a manifestazioni che possono essere effettuate in corrispondenza di un sito, siano esse all'aperto o al chiuso, è indicato nelle tabelle A1 e C.



## **CAPO 4 - PARTICOLARI SORGENTI SONORE ED ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO**

### **Art. 12 — MACCHINE DA GIARDINO**

1. L'uso di macchine da giardino e di attrezzature rumorose è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; nei giorni festivi e al sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
2. L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

### **Art. 13 – PUBBLICITÀ SONORA**

1. L'uso di altoparlanti su veicoli, sull'intero territorio comunale, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della strada, è consentito nei soli giorni feriali dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00.

### **Art. 14 - DISSUASORI SONORI ANTI-VOLATILI**

1. L'uso dei dissuasori acustici, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
  - fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo  $\geq 3$  min.;
  - ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo/altoparlante non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m. dalle stesse (esclusi gli edifici di proprietà di chi utilizza i dissuasori stessi).
2. In caso di più dispositivi posti a distanza ravvicinata, anche di proprietari diversi, questi vanno coordinati, in modo che l'intervallo degli spari che impattano su uno stesso ricettore sia comunque  $\geq 3$  minuti.

### **Art. 15 - DISPOSITIVI AD ONDE D'URTO PER LA DIFESA ANTIGRANDINE**

1. L'uso dei dispositivi ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
  - fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle 06.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
  - ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine;
  - periodo di utilizzo dei dispositivi: dall'1 aprile al 30 ottobre, comunque per un periodo non superiore a sette mesi all'anno.



#### **Art. 16 – RAZZI E FUOCHI D'ARTIFICIO**

1. L'accensione di fuochi d'artificio e di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli è autorizzata esclusivamente dalle ore 18 del giorno 31 dicembre alle ore 01 del giorno 1 gennaio.
2. In occasione di sagre paesane ed altre particolari ricorrenze l'accensione di fuochi d'artificio e di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli dovrà essere autorizzata dal Dirigente competente, a seguito di presentazione di richiesta scritta.

#### **Art. 17 – GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E DELLA PULIZIA DELLE STRADE**

1. L'uso delle speciali attrezzature necessarie per la raccolta stagionale delle foglie caduche, operata da parte del gestore del servizio di nettezza urbana, è consentito senza necessità di specifica richiesta in deroga per un periodo massimo di 2 mesi, ricompresi nel periodo 15 settembre - 15 dicembre, in funzione dell'andamento climatico stagionale, e secondo le modalità di seguito meglio precisate.
2. L'uso delle attrezzature portatili manuali (scope ad aria) è consentito nei giorni feriali nelle fasce orarie comprese dalle ore 07.00 e le ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00, mentre nei giorni festivi dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
3. L'uso delle motospazzatrici è consentito anche al di fuori delle fasce orarie suddette, ma in tale caso esse debbono rispettare i normali limiti di rumorosità, senza potersi avvalere della deroga prevista in caso di utilizzo all'interno delle fasce orarie suddette.
4. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione del verde pubblico (sfalcio dell'erba, potature, ecc.) è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
5. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per il lavaggio/pulizia di strade e aree pubbliche e le attività connesse alla raccolta dei rifiuti urbani e assimilati (svuotamento dei contenitori, compattazione dei rifiuti, lavaggio/igienizzazione contenitori stradali, ecc.) sono consentite nei giorni feriali, compreso il sabato. Nei Lidi di Comacchio tali attività sono consentite anche nei giorni festivi.

#### **Art. 18 - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO**

1. Nello svolgimento di attività rumorose temporanee, non disciplinate dai Titoli II e III, quali ad esempio l'esecuzione di lavori in ambiente domestico, traslochi, piccole manutenzioni, le attrezzature in uso dovranno operare in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana; in ogni caso dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.
2. Le suddette attività potranno essere svolte esclusivamente dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.



## TITOLO III - GRANDI OPERE

---

### **Art. 19 — DEFINIZIONE E AUTORIZZAZIONE**

1. Ai fini del presente Regolamento vengono definite come grandi opere tutti gli interventi infrastrutturali, urbanistici ed edilizi, realizzati ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, e s.m.i., o comunque quegli interventi che, per la loro entità, siano particolarmente impattanti, sotto il profilo della loro rumorosità.
2. Le imprese che, a qualsiasi titolo, realizzino le grandi opere devono richiedere specifica autorizzazione all'Amministrazione Comunale, allegando una valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente, nonché un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere. L'autorizzazione viene rilasciata, o eventualmente negata, entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza regolare e completa.
3. Per la proroga ed il posticipo di inizio dei lavori, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 6.



## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 20 — CRITERI DI MISURAZIONE, CONTROLLO E VIGILANZA**

1. I parametri di misura riportati nelle successive tabelle A1 e B sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:
  - a) LAeq, come definito dal D.M. 16/03/1998, TM (tempo di misura)  $\geq 10'$ ; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;
  - b) LAS, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Tale parametro è da ritenersi rispettato qualora il limite risulti superato non più di tre volte nel corso della misura (di durata almeno pari a 10 minuti), che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica o altra metodica atta a rilevare l'andamento nel tempo dei livelli sonori.
2. Per tutte le attività normate dal presente Regolamento non si applica il limite di immissione differenziale né si applicano i tipi di penalizzazione previste dal D.M. 16/03/1998 (componenti tonali o impulsive).
3. L'attività di controllo e vigilanza è demandata all'ARPAE ed al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze; in particolare il controllo del rispetto dei limiti orari è prioritariamente assegnato al Corpo di Polizia Municipale, mentre ARPAE ha il compito di eseguire gli accertamenti strumentali.
4. Gli organizzatori delle manifestazioni sono da ritenersi responsabili del rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni; al fine di verificare il rispetto di quanto riportato nell'eventuale documento di impatto acustico e delle eventuali prescrizioni riportate nel titolo autorizzativo, possono avvalersi di un consulente TCA.

### **Art. 21 — SANZIONI**

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e/o alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale in applicazione dello stesso sono punite con la sanzione amministrativa da Euro 500 ad Euro 20.000 ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della L. n.447/1995, irrogate secondo la procedura prevista dalla legge n. 689/1981.

### **Art. 22 — ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI**

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti in materia.
2. Le norme eventualmente contenute in altri Regolamenti Comunali riguardanti la materia disciplinata dal presente Regolamento ed in contrasto con le disposizioni ivi inserite, si intendono automaticamente sostituite.

## ALLEGATO 1

### TABELLE RELATIVE ALLE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

#### **Tabella A – Siti di cui all' art.4 c.1, lett.a) della L.Q. 447/95.**

##### **Sito destinato ad ospitare “manifestazioni temporanee in sito dedicato”**

Siti destinati a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc..) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza dell'area che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sottoindicati.

##### **Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo**

Area	Ubicazione	Numero massimo di giornate per sito	Classe acustica
1	Comacchio – Area di via Zapata e limitrofe	Vedi tab. A1	III
2	Comacchio – Arena Palazzo Bellini	Vedi tab. A1	III
3	Comacchio - Via Conca e Via dello Squero	Vedi tab. A1	III
4	Comacchio – Area della Cittadella dello Sport e Viale Margherita	Vedi tab. A1	III
5	Lido di Volano – Via Fologhe 16	Vedi tab. A1	I
6	Lido di Volano – Piazzetta vicino Bagno Franco	Vedi tab. A1	IV
7	Lido di Volano – Via delle Quaglie	Vedi tab. A1	II
8	Lido delle Nazioni: Viale del Lago	Vedi tab. A1	III
9	Lido delle Nazioni – Piazza Italia	Vedi tab. A1	IV
10	Lido delle Nazioni - Viale Canarie e Viale Mexico	Vedi tab. A1	IV
11	Lido di Pomposa – parcheggio di fronte Bagno Galant	Vedi tab. A1	III
12	Lido degli Scacchi – via Valtellina-Via Mar Adriatico	Vedi tab. A1	III
13	Porto Garibaldi – Viale dei Mille*	Vedi tab. A1	III-IV
14	Porto Garibaldi – Area del porto	Vedi tab. A1	III-IV
15	Lido degli Estensi: Viale Manzoni	Vedi tab. A1	I-III
16	Lido degli Estensi – Via delle Querce	Vedi tab. A1	IV
17	Lido di Spina – Piazzale Caravaggio	Vedi tab. A1	II
18	Lido di Spina: Viale G. Verdi e Viale degli Etruschi	Vedi tab. A1	II-III

\* Nota: area in cui è prevista grande affluenza di partecipanti

**Tabella A1** – Limiti relativi a manifestazioni temporanee in sito dedicato  
(aree individuate nella tabella A)

Affluenza	Durata max	N. Max giorni/anno per sito	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LAslow	Limite LASmax per il pubblico	Limite Orario
afflusso atteso > 5000 persone	8 ore	40 (per siti in classe IV – V - VI) 32 (per siti in classe I – II - III)	70	75	102	02:00
afflusso atteso > 300 persone	8 ore	40	65	70	102	02:00

**Tabella B** – Limiti relativi a manifestazioni temporanee su siti occasionali

Tipologia di manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N. Max giorni/anno	Limite in facciata LAeq - dBA	Limite in facciata LAS - dBA	Limite orari	Limite di esposizione per il pubblico LASmax
Concerti e manifestazioni all'aperto	>1000	6h	Vedi tab. C	80	85	02:00	102
Concerti e/o manifestazioni al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)	>1000	6h	Vedi tab. C	70	75	02:00	102
Concerti e manifestazioni all'aperto	>200	6h	Vedi tab. C	75	80	02:00	102
Discoteche e similari all'aperto	>200	6h	Vedi tab. C	70	75	02:00	102
Manifestazioni all'aperto a supporto di attività principale (ad esempio bar, ristoranti, gelaterie, stazioni balneari, ecc.)	<200	6h	Vedi tab. C	65	70	02:00	102

**Tabella C** – Numero massimo di giorni/anno

Classe acustica del sito come da Zonizzazione Acustica comunale	N. Max giorni/anno
I	10
II	20
III	40 di cui 30 dal 01/06 al 31/08 dell'anno di riferimento
IV	40 di cui 30 dal 01/06 al 31/08 dell'anno di riferimento
V	40 di cui 30 dal 01/06 al 31/08 dell'anno di riferimento
VI	40 di cui 30 dal 01/06 al 31/08 dell'anno di riferimento

## ALLEGATO 2

(CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)

da utilizzare per i cantieri **che rispettano** durata temporale, orari e valori limite  
di cui al presente regolamento e alla DGR 1197/2020

### COMUNICAZIONE DI SUPERAMENTO DEI LIMITI DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E DI RISPETTO DEI LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

(da presentare almeno 20 giorni prima dell'inizio lavori)

**Allo Sportello Unico  
del Comune di Comacchio**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_

in qualità di:

☐ legale rappresentante

☐ titolare

☐ altro (specificare: \_\_\_\_\_)

della ditta \_\_\_\_\_

sede legale in \_\_\_\_\_ fax n \_\_\_\_\_

(Via, località, comune, provincia)

C.F. o P.IVA \_\_\_\_\_

per l'attivazione di un cantiere:

☐ edile, stradale o assimilabile

☐ per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

localizzato in via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_

per il periodo dal (gg/mm/aa) \_\_\_\_\_ al (gg/mm/aa) \_\_\_\_\_

### COMUNICA

**il superamento dei limiti definiti dal piano di zonizzazione acustica del territorio comunale ed il rispetto dei limiti definiti nel Regolamento comunale relativo alle attività rumorose temporanee.**

### È CONSAPEVOLE CHE

**l'autorizzazione allo svolgimento delle attività rumorose è da intendersi tacitamente rilasciata se entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione non verranno richieste integrazioni o non verrà espresso motivato diniego.**

A tal fine DICHIARA DI RISPETTARE la durata temporale massima indicata all'art. 2 e gli orari ed i valori limite indicati all'art. 4 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee, successivamente riassunti.

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale di cui sopra ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti sonore, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora e ogni altra informazione ritenuta utile.

**Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/2000.**

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

#### **Art. 2 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee - DEFINIZIONI**

1. Per attività rumorose temporanee si intendono quelle attività che si esauriscono in un arco di tempo limitato a non più di 180 giorni e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito; si precisa che, in base alla nota della Regione Emilia Romagna con prot. 273168 del 27/11/2009, si deve intendere per "sito" un'area del territorio comunale nella quale trovano luogo attività rumorose a carattere temporaneo in modo singolo o plurimo; la descrizione di "sito" è quindi relativa ad un'area e non alla singola attività o alla singola manifestazione).

#### **Art. 4 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee - LIMITI DI ORARI E DI RUMORE PER LE ATTIVITA' DI CANTIERE**

1. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00; l'esecuzione di lavori disturbanti (a titolo esemplificativo, escavazioni e demolizioni) e l'impiego di macchinari rumorosi (a titolo esemplificativo, martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, e gru) sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
2. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi, nei cantieri operanti all'aperto, non dovrà mai essere superato il valore limite  $L_{Aeq} = 70 \text{ dB(A)}$ , riferito ad un tempo di misura  $T_M$  (tempo di misura)  $\geq 10$  minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.

3. Ai cantieri operanti all'interno degli edifici si applica il limite  $L_{Aeq} = 65 \text{ dB(A)}$  con TM (tempo di misura)  $\geq 10$  minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
  - a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature e macchine operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
  - b) in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.
4. Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza.

### ALLEGATO 3

(CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)

da utilizzare per i cantieri **che NON rispettano** durata temporale e/o orari e/o valori limite di cui al presente regolamento e alla DGR 1197/2020

#### **DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE**

(da presentare almeno 45 giorni prima dell'inizio lavori)

**Allo Sportello Unico  
del Comune di Comacchio**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_

in qualità di:

☐ legale rappresentante

☐ titolare

☐ altro (specificare: \_\_\_\_\_)

della ditta \_\_\_\_\_

sede legale in \_\_\_\_\_ fax n \_\_\_\_\_

(Via, località, comune, provincia)

C.F. o P.IVA \_\_\_\_\_

per l'attivazione di un cantiere:

☐ edile, stradale o assimilabile

☐ per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

localizzati in via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_

per il periodo dal (gg/mm/aa) \_\_\_\_\_ al (gg/mm/aa) \_\_\_\_\_

#### **CHIEDE**

**l'autorizzazione in deroga al superamento dei limiti definiti dal Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 15/2001.**

A tal fine DICHIARA DI **NON ESSERE IN GRADO DI RISPETTARE:**

☐ la durata massima di 180 giorni;

☐ i limiti di orario;

☐ i limiti di rumorosità;

indicati all'art. 2 e all'art. 4 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee, successivamente riassunti, per le seguenti motivazioni:

---

---

---

---

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale di cui sopra ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

**Allega alla presente domanda la relazione di un tecnico competente in acustica ambientale, avente i seguenti requisiti minimi:**

- 1) planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
- 2) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore, le tecnologie utilizzate ed i tempi di utilizzo previsti; il livello di potenza sonora, oppure i livelli sonori a distanza nota, ottenuti sulla base di dati tecnici dichiarati dal costruttore delle macchine utilizzate, ovvero sulla base di misure sperimentali in cantieri che hanno utilizzato la medesima tecnologia;
- 3) stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei potenziali ricettori più vicini; in caso di cantieri interni a fabbricati abitati è necessario che le stime siano riferite anche agli ambienti abitativi interni ai fabbricati stessi;
- 4) durata dell'attività oggetto della richiesta di deroga ai valori limite;
- 5) misure di mitigazione acustica adottate o che si intendono adottare al fine di ridurre l'emissione sonora.

**Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/2000.**

Data\_\_\_\_\_

Firma\_\_\_\_\_

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

## **Art. 2 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee - DEFINIZIONI**

1. Per attività rumorose temporanee si intendono quelle attività che si esauriscono in un arco di tempo limitato a non più di 180 giorni e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito; si precisa che, in base alla nota della Regione Emilia Romagna con prot. 273168 del 27/11/2009, si deve intendere per "sito" un'area del territorio comunale nella quale trovano luogo attività rumorose a carattere temporaneo in modo singolo o plurimo; la descrizione di "sito" è quindi relativa ad un'area e non alla singola attività o alla singola manifestazione).

**Art. 4 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee - LIMITI DI ORARI E DI RUMORE PER LE ATTIVITA' DI CANTIERE**

1. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00; l'esecuzione di lavori disturbanti (a titolo esemplificativo, escavazioni e demolizioni) e l'impiego di macchinari rumorosi (a titolo esemplificativo, martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, e gru) sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
2. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi, nei cantieri operanti all'aperto, non dovrà mai essere superato il valore limite  $L_{Aeq} = 70 \text{ dB(A)}$ , riferito ad un tempo di misura  $T_M$  (tempo di misura)  $\geq 10$  minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
3. Ai cantieri operanti all'interno degli edifici si applica il limite  $L_{Aeq} = 65 \text{ dB(A)}$  con  $T_M$  (tempo di misura)  $\geq 10$  minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
  - a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature e macchine operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
  - b) in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.
4. Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza.

## ALLEGATO 4

(CANTIERI STRADALI, PER LA MANUTENZIONE DI SOTTOSERVIZI O ASSIMILABILI)

da utilizzare per i cantieri **che NON rispettano** durata temporale e/o orari e/o valori limite di cui al presente regolamento e alla DGR 1197/2020

### **DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE**

(da presentare almeno 60 giorni prima dell'inizio lavori)

**Allo Sportello Unico  
del Comune di Comacchio**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_

in qualità di:

☐ legale rappresentante

☐ titolare

☐ altro (specificare: \_\_\_\_\_)

della ditta \_\_\_\_\_

sede legale in \_\_\_\_\_ fax n \_\_\_\_\_

(Via, località, comune, provincia)

C.F. o P.IVA \_\_\_\_\_

per l'attivazione di un cantiere:

☐ stradale o assimilabile

☐ per la ristrutturazione e/o manutenzione di sottoservizi (reti idriche, reti gas, reti fognarie, reti elettriche, ecc.)

Localizzato/localizzati in via \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

per il periodo dal (gg/mm/aa) \_\_\_\_\_ al (gg/mm/aa) \_\_\_\_\_

### **CHIEDE**

**l'autorizzazione in deroga al superamento dei limiti definiti dal Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 15/2001.**

### **È CONSAPEVOLE CHE**

**l'autorizzazione allo svolgimento delle attività rumorose è da intendersi tacitamente rilasciata se entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione non verranno richieste integrazioni o non verrà espresso motivato diniego.**

A tal fine DICHIARA DI **NON ESSERE IN GRADO DI RISPETTARE:**

- ☐ la durata massima di 180 giorni;
- ☐ i limiti di orario;
- ☐ i limiti di rumorosità;

indicati all'art. 2 e all'art. 4 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee, successivamente riassunti, per le seguenti motivazioni:

---

---

---

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale di cui sopra ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

**Allega alla presente domanda la relazione di un tecnico competente in acustica ambientale, avente i seguenti requisiti minimi:**

- 1) vengono descritte le attività di cantiere e la durata complessiva;
- 2) vengono individuate le lavorazioni effettuate ed i macchinari utilizzati, con le durate temporali ed i corrispondenti livelli di potenza sonora LW (o di potenza sonora per unità di superficie, in caso di sorgenti "areali") oppure livelli sonori LP a distanza nota, misurati e/o stimati e/o dedotti da dati di letteratura o da specifiche banche-dati;
- 3) vengono stimati, sulla base di adeguate simulazioni modellistiche, i livelli sonori LAeq, su base temporale pari a 10 minuti in corrispondenza delle fasi di lavoro maggiormente impattanti, nelle aree interessate dalla rumorosità del cantiere [curve isolivello a 4 m dal suolo ad intervalli di 5 dB(A): 60, 65, 70, 75, 80, 85 dB(A)];
- 4) vengono individuate le distanze dall'area di cantiere entro cui è atteso un livello sonoro LAeq (su 10 minuti), prodotto dalle attività dello stesso:  
 $70 \text{ dB(A)} < \text{LAeq} \leq 80 \text{ dB(A)}$   
 $\text{LAeq} > 80 \text{ dB(A)}$ ;
- 5) vengono elencati tutti gli accorgimenti tecnico-procedurali che saranno adottati al fine del contenimento del disturbo.

Dichiaro che, al fine di contenere il disagio arrecato ai residenti nelle aree interessate, i medesimi verranno informati con congruo anticipo circa lo svolgimento e la durata delle attività di cantiere attraverso appropriate azioni di informazione.

Per tutto il periodo sopra indicato, mi impegno a comunicare settimanalmente, e comunque con almeno tre giorni di anticipo, al Comune e ad ARPAE, l'elenco dei cantieri previsti, evidenziando, se presenti, le lavorazioni svolte in prossimità di ricettori sensibili.

Qualora, sulla base dei risultati della suddetta valutazione e della configurazione delle singole aree in cui le attività di cantiere verranno svolte (in particolare la distanza dei ricettori dalle lavorazioni), sia ragionevole stimare un livello sonoro in facciata del ricettore più esposto superiore a 80 dB(A) per un

tempo maggiore o uguale a 10 minuti, mi impegno ad integrare la documentazione in allegato alla presente, con una specifica comunicazione, redatta da un Tecnico competente in acustica, almeno 15 giorni prima dell'avvio delle attività medesime, in cui verranno indicati la collocazione del cantiere, i livelli sonori LAeq attesi al/ai ricettori più esposti e la relativa durata temporale dei medesimi e tutte le misure ulteriori che verranno messe in atto per contenere l'impatto acustico.

**Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/2000.**

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

## **Art. 2 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee - DEFINIZIONI**

2. Per attività rumorose temporanee si intendono quelle attività che si esauriscono in un arco di tempo limitato a non più di 180 giorni e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito; si precisa che, in base alla nota della Regione Emilia Romagna con prot. 273168 del 27/11/2009, si deve intendere per "sito" un'area del territorio comunale nella quale trovano luogo attività rumorose a carattere temporaneo in modo singolo o plurimo; la descrizione di "sito" è quindi relativa ad un'area e non alla singola attività o alla singola manifestazione).

## **Art. 4 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee - LIMITI DI ORARI E DI RUMORE PER LE ATTIVITA' DI CANTIERE**

1. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00; l'esecuzione di lavori disturbanti (a titolo esemplificativo, escavazioni e demolizioni) e l'impiego di macchinari rumorosi (a titolo esemplificativo, martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, e gru) sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
2. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi, nei cantieri operanti all'aperto, non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), riferito ad un tempo di misura TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
3. Ai cantieri operanti all'interno degli edifici si applica il limite LAeq = 65 dB(A) con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
  - a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature e macchine operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
  - b) in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.
4. Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza.

## ALLEGATO 5

(MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO,  
SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO ITINERANTE)

da utilizzare per le manifestazioni **che rispettano** orari e valori limite  
di cui alle tabelle A1, B e C del Regolamento Comunale

### **COMUNICAZIONE DI SUPERAMENTO DEI LIMITI DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E DI RISPETTO DEI LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE**

(da presentare almeno 30 giorni prima della data di inizio)

**Allo Sportello Unico  
del Comune di Comacchio**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_

in qualità di:

☐ legale rappresentante

☐ titolare

☐ altro (specificare: \_\_\_\_\_)

Della ditta \_\_\_\_\_

(indicare la denominazione o ragione sociale della ditta, circolo, associazione, etc.)

con sede legale in \_\_\_\_\_ fax n \_\_\_\_\_

(Via, località, comune, provincia)

C.F. o P.IVA \_\_\_\_\_

### **COMUNICA**

l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo:

localizzata in via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_

per le seguenti date: \_\_\_\_\_

con il seguente orario: dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

A tal fine dichiara di rispettare gli orari e i valori limite indicati:

☐ alla tabella a1    ☐ alla tabella B

del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee.

**È CONSAPEVOLE CHE**

**l'autorizzazione allo svolgimento delle attività rumorose è da intendersi tacitamente rilasciata se entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione non verranno richieste integrazioni o non verrà espresso motivato diniego.**

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale di cui sopra ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

**Allega alla presente domanda la relazione di un tecnico competente in acustica ambientale, avente i seguenti requisiti minimi:**

- 1) planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
- 2) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore, le tecnologie utilizzate ed i tempi di utilizzo previsti; il livello di potenza sonora, oppure i livelli sonori a distanza nota, ottenuti sulla base di dati tecnici disponibili, ovvero sulla base di misure sperimentali in condizioni analoghe;
- 3) stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei potenziali ricettori più vicini e dei livelli sonori attesi per l'esposizione del pubblico e descrizione degli accorgimenti e delle misure di mitigazione, limitazione e contenimento della rumorosità adottate o che si intendono adottare al fine del rispetto dei valori limite previsti.

**Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/2000.**

Data\_\_\_\_\_

Firma\_\_\_\_\_

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

#### AVVERTENZE

Gli organizzatori delle manifestazioni sono da ritenersi responsabili del rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

Al fine di verificare il rispetto di quanto riportato nel documento di impatto acustico e delle eventuali prescrizioni riportate nel titolo autorizzativo, possono avvalersi di un consulente TCA.

## ALLEGATO 6

(MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO,  
SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO ITINERANTE)

da utilizzare per le manifestazioni **che NON rispettano** orari e/o valori limite  
di cui alle tabelle A1, B e C del Regolamento Comunale

### DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

(da presentare almeno 45 giorni prima della data di inizio)

**Allo Sportello Unico  
del Comune di Comacchio**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_

in qualità di:

☐ legale rappresentante

☐ titolare

☐ altro (specificare: \_\_\_\_\_)

Della Ditta \_\_\_\_\_

(indicare la denominazione o ragione sociale della ditta, circolo, associazione, etc.)

con sede legale in \_\_\_\_\_ fax n \_\_\_\_\_

(Via, località, comune, provincia)

C.F. o P.IVA \_\_\_\_\_

per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo:

localizzata in via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_

per le seguenti date: \_\_\_\_\_

(max 3 date)

con il seguente orario: dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

### CHIEDE

ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 15/2001, l'autorizzazione in deroga al superamento dei limiti definiti dal piano di classificazione acustica del territorio comunale e dei limiti definiti dal Regolamento Comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee.

A tal fine dichiara di non essere in grado di rispettare:

☐ gli orari

☐ i limiti sonori

☐ il numero di giornate

indicati:

☐ alla tabella A1

☐ alla tabella B

☐ alla tabella C

del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee, per le seguenti motivazioni:

---

---

---

---

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale di cui sopra ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

### **È CONSAPEVOLE CHE**

**l'autorizzazione allo svolgimento delle attività rumorose è da intendersi tacitamente rilasciata se entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione non verranno richieste integrazioni o non verrà espresso motivato diniego.**

**Allega alla presente domanda la relazione di un tecnico competente in acustica ambientale, avente i seguenti requisiti minimi:**

- 1) planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
- 2) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore, le tecnologie utilizzate ed i tempi di utilizzo previsti; il livello di potenza sonora, oppure i livelli sonori a distanza nota, ottenuti sulla base di dati tecnici disponibili, ovvero sulla base di misure sperimentali in condizioni analoghe;
- 3) stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei potenziali ricettori più vicini e dei livelli sonori attesi per l'esposizione del pubblico e descrizione degli accorgimenti e delle misure di mitigazione, limitazione e contenimento della rumorosità adottate o che si intendono adottare al fine del contenimento dell'inquinamento acustico.

**Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/2000.**

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

#### **AVVERTENZE**

Gli organizzatori delle manifestazioni sono da ritenersi responsabili del rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

Al fine di verificare il rispetto di quanto riportato nel documento di impatto acustico e delle eventuali prescrizioni riportate nel titolo autorizzativo, possono avvalersi di un consulente TCA.